

DELIBERA



UFFICIO ORGANIZZAZIONE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
50AA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 2025/00048

DEL 10/4/2025

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Dirigenza dell'Area Sanità. Determinazione definitiva dei fondi contrattuali - Anno 2024 e Costituzione provvisoria - Anno 2025. Avvio della sessione negoziale di cui all'art. 10, co. 2, del CCNL Dirigenza dell'Area Sanità.

UFFICIO RAGIONERIA

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

Note

Visto di regolarità contabile

IL COLLABORATORE

DATA

IL DIRIGENTE Donato Ramunno

DATA 10/04/2025

Allegati N. 3

Atto soggetto a pubblicazione ☒ Integrale ☐ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la Legge del 28 giugno 2016, n. 132 concernente: *Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*;
- la Legge della Regione Basilicata del 20/01/2020, n. 1 avente ad oggetto “*Riordino della disciplina dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)*”, modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 12/2020;
- la deliberazione del 02.02.2023, n. 12 con la quale si è preso atto dell’approvazione definitiva del Regolamento per l’organizzazione, la strutturazione amministrativa e tecnica e del controllo di gestione dell’ARPA Basilicata;
- la deliberazione del 04.04.2023, n. 44 con la quale si è proceduto all’assegnazione del personale agli Uffici dell'Agenzia in attuazione del nuovo Regolamento per l’organizzazione, la strutturazione amministrativa e tecnica e del controllo di gestione dell’ARPA Basilicata;
- la deliberazione del 31.01.2024 n. 7 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’ARPA Basilicata triennio 2024-2026;
- la deliberazione del 10.05.2016, n. 231 con la quale l’Agenzia ha adottato il Regolamento di contabilità e gestione finanziaria dell’ARPAB, approvato con DGR n.612 del 7.06.2016;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 11.07.2022, n. 122 concernente: “*Art. 21 Legge Regionale n.1/2020 e smi. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)*”;
- il contratto individuale di incarico di Direttore Generale dell’ARPAB sottoscritto tra il Presidente della Giunta Regionale dott. Bardi e il dott. Donato Ramunno;
- la deliberazione del 03.08.2022, n. 81 concernente: “*Individuazione Direttore Tecnico Scientifico*”;
- l’art. 20.1 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Agenzia che attribuisce all’Ufficio Organizzazione e Valorizzazione Risorse Umane – Unità di funzione Gestione delle Risorse Umane le procedure concorsuali e selettive di acquisizione di personale;

Considerato che:

- con deliberazione del 11.03.2025, n. 34 l'Agenzia ha adottato il Bilancio Pluriennale di Previsione 2025-2027, e trasmesso alla Regione Basilicata ai fini della relativa approvazione;
- nelle more dell'approvazione regionale, l'Agenzia è in Esercizio Provvisorio di Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2025 giusta D.D.G. n. 155 del 31.12.2024, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 44 del 30.12.2024 (BUR n. 63 del 30 Dicembre 2024);

Visti e richiamati:

- l'art. 4, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, secondo il quale *“ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”*;
- l'art. 21, co. 2°, della L.R. n. 01/2020 ss.mm.ii., secondo il quale *il Direttore Generale provvede tra gli altri alla direzione, gestione, indirizzo e coordinamento della struttura amministrativa dell'ARPAB nonché alla definizione della dotazione organica e all'adozione dei provvedimenti in materia di personale*;

Visto e richiamato l'art. 10 , co. 4 del CCNL Dirigenza Area Sanità del 23.01.2024, secondo il quale i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 9, comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), sono negoziati con cadenza annuale; l'avvio del negoziato avviene entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'allegato 4/2 al punto 5.2 del D.Lgs 118/2011, in uno alla giurisprudenza contabile (**da ultimo Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - deliberazione n. 195/2024**) secondo cui la corretta gestione dei fondi contrattuali comprende l'atto di costituzione dei fondi che ha la funzione di costituire il vincolo contabile di gestione e funzione ricognitiva finalizzata a quantificare l'ammontare delle risorse;

Richiama la deliberazione n. 11 novembre 2020, n. 107 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per le Marche, la quale per la costituzione annuale dei fondi contrattuali afferma la necessità dell'adozione di un provvedimento gestionale espresso di prerogativa dirigenziale;

Visto l'art. 40, co. 3 *bis*, del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successivamente dall'art. 11, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, secondo il quale le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;

Visti:

- l'art. 7 CCNQ del 13 luglio 2016, il quale ha stabilito che per il triennio 2016-2018 il personale dirigente amministrativo, tecnico, professionale delle ARPA è da ricomprendersi nell'area di contrattazione collettiva riferita alla Dirigenza delle Funzioni Locali e non più nell'area di contrattazione della Dirigenza SPTA;
- il CCNL del personale dirigenziale – area Funzioni Locali – Sezione PTA- 2016-2018, sottoscritto in data 17.12.2020, il quale ha confermato la suddivisione delle aree di contrattazione di cui sopra prevedendo l'assegnazione del personale dirigenziale PTA nell'area Funzioni Locali e il personale dirigenziale Sanitario nell'Area Sanitaria;

Visto l'art. 1, comma 687, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), modificato dall'art. 1, comma 881, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), il quale ha stabilito che *la*

Dirigenza PTA andrà ricompresa nuovamente nell'area della contrattazione collettiva della sanità in sede di rinnovo CCNL 2022-2022;

Dato atto che con la DDG n. 178 del 31.12.2020 l'Agenzia ha provveduto in attuazione del CCNL 2016-2018 alla suddivisione dei fondi della dirigenza SPTA con la quantificazione delle risorse da destinare al personale della Dirigenza Sanitaria e le risorse da destinare al personale della Dirigenza delle Funzioni Locali – Sezione PTA;

Precisato che la costituzione dei fondi per le risorse decentrate è di competenza esclusiva dell'Amministrazione e non oggetto di contrattazione sindacale;

Richiamati:

- il Parere MEF – RGS – Prot. 216153 del 26.07.2021 –U -, reso in ordine agli effetti sui fondi contrattuali del mutamento della compagine dirigenziale delle Agenzie Ambientali a fronte del progressivo esaurimento dei dirigenti sanitari ed alla crescita dei dirigenti professionali, tecnici e amministrativi;

-le “*Position Paper*” di Giugno 2017 elaborate dall'ASSOARPA con le quali in ordine agli incarichi dirigenziali nelle ARPA è stato precisato che i dirigenti appartenenti a ruoli professionali diversi (tecnico, professionale e sanitario) possono ricoprire (e di fatto ricoprono) le medesime posizioni dirigenziali in ragione dell'innata fungibilità ed interscambiabilità delle funzioni delle Agenzie tipicamente rivolte alla tutela e protezione dell'ambiente;

Vista e richiamata la DDG n. 236 del 25.07.2017 con la quale l'Agenzia ha fatto proprie le “*Position Paper*” di AssoARPA di Giugno 2017 sopra citate;

Visto e richiamato il Parere MEF – RGS – Prot. 216153 del 26.07.2021 concernente gli effetti sui fondi contrattuali a seguito del mutamento della compagine dirigenziale delle Agenzie Ambientali, a fronte del progressivo esaurimento dei dirigenti sanitari ed alla crescita dei dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi;

Considerato che in data 26.10.2023, unitamente alle OOS della Dirigenza, l'Agenzia ha provveduto ad approvare un Protocollo operativo per la gestione dei fondi contrattuali dell'area

della Dirigenza in attuazione del Parere MEF – RGS – Prot. 216153 del 26.07.2021 concernente gli effetti sui fondi contrattuali a seguito del mutamento della compagine dirigenziale dell’Agenzia, a fronte del progressivo esaurimento dei dirigenti sanitari ed alla crescita dei dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi – giusta DDG n. 144/2023;

Dato atto che, in attuazione del Protocollo operativo di cui sopra, l’Agenzia e le OOSS in data 26.10.2023 ha approvato altresì le tabelle concernenti la trasmigrazione delle risorse dal Fondo dell’Area della Dirigenza Sanitaria al Fondo della Dirigenza PTA;

Visto il nuovo CCNL 2019-2021 dell’Area della Dirigenza Sanità, sottoscritto in data 23.01.2024;

Visti e richiamati gli incrementi economici previsti dagli artt. 72, 73 e 74 del nuovo CCNL dell’Area Sanità che disciplinano rispettivamente il Fondo per la retribuzione degli incarichi, il Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro e il Fondo per la retribuzione di risultato;

Richiamata la giurisprudenza contabile in ordine agli effetti negativi circa l’utilizzo delle risorse decentrate in caso mancata conclusione dell’iter per la corretta costituzione e contrattazione dei fondi contrattuali - da ultimo *cfr. Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo Puglia, deliberazione n. 85/2020/PAR, Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per le Marche, deliberazione 11 novembre 2020, n. 107, Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 94/2021* ;

Preso atto di quanto affermato dalla **Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – deliberazione n. 20/2024/QMG del 29.11.2024**, secondo la quale è possibile conservare la parte variabile dei fondi oltre il termine di esercizio nella quota vincolata del risultato di amministrazione purché vi sia stata la costituzione dei fondi nell’anno di riferimento e la certificazione dei Revisori dei Conti, diversamente da quanto è stato affermato dalla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio n. 7/2019 e dalla Sezione Regionale di Controllo per il Molise n. 1/2020)

Richiamati:

- l’art. 23, co. 2, del D.Lgs n. 75/2017, secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/01, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, il quale stabilisce che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

- l'art. 1 del DPCM del 03.09.2019, pubblicato in GU n. 258 del 04.11.2019, il quale stabilisce che il presente decreto è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, e si applica alle regioni a statuto ordinari a decorrere dal 01 gennaio 2020;

Considerato che:

- il prefato DPCM del 03.09.2019 ha stabilito che la diminuzione del numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 non deve determinare alcun taglio del fondo, mentre l'aumento deve essere accompagnato da un incremento in misura proporzionale delle risorse destinate al salario accessorio;

- l'aumento del fondo per la contrattazione integrativa, al fine di garantire l'invarianza del valor medio pro-capite riferito all'anno 2018, potrà applicarsi solo in caso di assunzione di personale secondo la nuova disciplina prevista dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019 innanzi richiamato, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ovvero secondo il meccanismo della media derivante dal rapporto tra la spesa del personale e la media delle entrate ordinarie di bilancio rilevate negli ultimi tre anni di rendiconto approvato, al netto del fondo credito di dubbia esigibilità stanziato nell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Richiamati:

- la Circolare MEF – RGS – Prot. 12454 del 15.01.2021 che detta i criteri e metodi sull'applicazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, la quale stabilisce tra l'altro che in caso di diminuzione del personale rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 deve essere garantito in ogni caso la salvaguardia del limite di spesa dei fondi pari all'ammontare stabilito nell'anno 2016;

- il Parere n. 23/201 reso dalla Corte dei Conti – Sezione Controllo per la Regione Campania - che ha confermato la clausola di salvaguardia del limite di spesa dei fondi pari all'ammontare stabilito nell'anno 2016 in caso di diminuzione del personale in servizio alla data del 13.12.2018;

Precisato che in virtù di quanto previsto dalla Circolare MEF – RGS – Prot. 179877 del 01.09.2020 e dalle Circolari annuali elaborate dal MEF- RGS per la predisposizione del Conto Annuale delle ARPA, la normativa di riferimento in ordine la retribuzione accessoria del personale agenziale è quella di cui all'art. 11 del decreto Legge n. 35/2019 il quale prevede - con riferimento alla sola retribuzione accessoria - che, in conseguenza di nuove assunzioni di personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa, il relativo limite, "definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Richiamata la Circolare MEF – RGS – Prot. 179877 del 01.09.2020 che detta i criteri e metodi sull'applicazione dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019;

Dato atto che per il ruolo Sanità, alla data del 01.01.2025, il personale dirigenziale è diminuito rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 (n. 7 unità rilevabili dal Conto Annuale 2018), poiché i dirigenti Sanità in servizio ammontano a nn. 2 unità (considerato altresì che sono confluiti n. 4 posizioni dirigenziali appartenenti all'area della Sanità all'area Funzioni Locali – Sezione PTA per effetto dell'accordo del 26.10.2023);

Visto e richiamato l'art. 11 del D.L. n. 135 del 14.12.2018 convertito in legge n. 12/2019, il quale prevede che in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

Considerato che occorre avviare il negoziato per la contrattazione dei criteri di ripartizione tra le diverse modalità di utilizzo dei fondi nell'anno 2025;

Ritenuto, dunque, di dover:

- a) determinare in maniera definitiva i fondi contrattuali per l'anno 2024 dell'Area Sanità, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 11 del D.L. 35/2019 conv. in legge 60/2019 e dell'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017;
- b) costituire in maniera provvisoria i fondi contrattuali per l'anno 2025 dell'Area Sanità, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 11 del D.L. 35/2019 conv. in legge 60/2019 e dell'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017, esclusi gli incrementi contrattuali stabiliti dal CCNL 2016-2018 sottoscritto il 19.12.2019 e dal CCNL 2019-2021 sottoscritto il 23.01.2024, per effetto dell'art. 11 del D.L. 135/2018 sopra richiamato;

Considerato che la costituzione provvisoria dei fondi con successiva contrattazione in sede decentrata consente legittimamente, secondo i principi contabili di corretta gestione delle risorse decentrate innanzi esposte, la corresponsione dei trattamenti accessori obbligatori che vengono erogati al personale agenziale, oltre all'assunzione degli impegni contabili secondo il principio contabile applicato di cui al punto 5.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Visti:

- a) il prospetto concernente la costituzione definitiva dei fondi contrattuali per l'anno 2023 dell'Area Sanità, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 23 del D.Lgs 75/2017, che allegato al presente atto – **A** – costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) il prospetto concernente la costituzione provvisoria dei fondi contrattuali per l'anno 2024 dell'Area Sanità, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 11 del D.L. 35/2019 conv. in legge 60/2019, esclusi gli incrementi contrattuali stabiliti dal CCNL 2016-2018 sottoscritto il 19.12.2019 e dal CCNL 2019-2021 sottoscritto il 23.01.2024, per effetto dell'art. 11 del D.L. 135/2018 sopra richiamato, che allegato al presente atto – **B** – costituisce parte integrante e sostanziale;
- c) del prospetto dei Fondi Contrattuali della Dirigenza dell'area Sanità - Anno 2025, in cui vengono evidenziate le risorse di parte stabile, indisponibili alla contrattazione integrativa, e le risorse di parte variabile disponibili per la contrattazione integrativa in merito ai criteri

di ripartizione di cui all'art. 9, co. 5, lett. a) del CCNL Dirigenza Area Sanità, che allegato al presente atto – **C** - costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamato il principio secondo il quale il limite di cui all'art. 23, co. 2, del d.lgs n. 75/2017 opera solo sull'ammontare complessivo dei rispettivi fondi contrattuali, restando riservata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione la destinazione delle varie componenti costituenti i fondi in discussione – giusta Corte dei Conti – Sez. Reg. della Lombardia - Deliberazione 2017/15/PAR -;

Attestata l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Agenzia approvato con DDG n. 221 del 15/10/2014;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Tecnico-Scientifico *f.f.*;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate e recepite:

- 1- di determinare in maniera definitiva i fondi contrattuali per l'anno 2024 dell'Area Sanità, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 11 del D.L 35/2019 conv. in legge 60/2019 e dell'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017, che allegato al presente atto – **A** – costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2- **di** costituire in maniera provvisoria i fondi contrattuali per l'anno 2025 dell'Area Sanità, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 11 del D.L 35/2019 conv. in legge 60/2019 e dell'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017, esclusi gli incrementi contrattuali stabiliti dal CCNL 2016-2018 sottoscritto il 19.12.2019 e dal CCNL 2019-2021 sottoscritto il 23.01.2024, per effetto dell'art. 11 del D.L. 135/2018 sopra richiamato che allegato al presente atto – **B** – costituisce parte integrante e sostanziale;

3- di prendere atto del prospetto dei Fondi Contrattuali della Dirigenza dell'area Sanità - Anno 2025, in cui vengono evidenziate le risorse di parte stabile, indisponibili alla contrattazione integrativa, e le risorse di parte variabile disponibili per la contrattazione integrativa in merito ai criteri di ripartizione di cui all'art. 9, co. 5, lett. a) del CCNL Dirigenza Area Sanità, che allegato al presente atto – **C** - costituisce parte integrante e sostanziale;

4- di dare atto che la costituzione provvisoria dei fondi, con successiva contrattazione in sede decentrata, consente legittimamente, secondo i principi contabili di corretta gestione delle risorse decentrate innanzi esposte, la corresponsione dei trattamenti accessori obbligatori che vengono erogati al personale agenziale, oltre all'assunzione degli impegni contabili secondo il principio contabile applicato di cui al punto 5.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

5- di dare atto che l'ammontare complessivo dei fondi contrattuali per l'anno 2024 non ha superato l'importo delle risorse decentrate determinato in maniera definitiva, in ossequio al limite di spesa di cui all'art. 23 del DLgs 75/2017 richiamato dall'art. 11 del D.L 35/2019 conv. in legge 60/2019 e dalla Circolare MEF –RGS del 01.09.2020;

6- di dare atto che la costituzione provvisoria dei fondi del personale dirigenziale di che trattasi per l'anno 2025 è avvenuto nel rispetto del al limite di spesa di cui all'art. 23 del DLgs 75/2017 richiamato dall'art. 11 del D.L 35/2019 conv. in legge 60/2019 e della Circolare MEF RGS del 01.09.202, esclusi gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL 2016-2018 sottoscritto in data 17.12.2020 e del CCNL 2019-2021 sottoscritto in data 16.07.2024, per effetto dell'art. 11 del D.L. n. 135 del 14.12.2018;

7- di dare atto che il Bilancio 2025-2027 ha appostato le risorse dei fondi contrattuali del personale dirigenziale dell'area Sanità compresi gli arretrati contrattuali previsti dall'art. 1 co. 121 Legge n. 207/2024 (Bilancio 2025) per l'aumento delle risorse del salario accessorio corrispondente al monte salari 2024 + 0,22% con decorrenza dal 2025 sui rispettivi e pertinenti capitoli di Bilancio;

8- di demandare all'Ufficio Organizzazione e Valorizzazione delle Risorse umane:

- a) la predisposizione delle Relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa di cui all'art. 40, co. 3 *sexies*, del D.Lgs 165/01 in ordine alla determinazione definitiva 2024 e la costituzione provvisoria della risorse anno 2025 del personale dirigenziale dell'area funzioni locali al Collegio dei Revisori dei Conti ai fini del controllo di compatibilità economica e finanziaria di cui all'art. 40 bis , co. 1, del D.Lgs n. 165/01;
- b) di adottare successivamente alla contrattazione integrativa e all'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti la delibera di presa d'atto per la conclusione del procedimento di contrattazione dei fondi dell'area dirigenziale de qua;
- c) la trasmissione telematica della documentazione sottesa alla contrattazione integrativa di che trattasi all'ARAN per effetto dell'art. 40 bis co. 5 del D.Lgs 165/2001;
- d) la successiva predisposizione della determina di impegno delle risorse decentrate successivamente al perfezionamento del procedimento di contrattazione integrativa per l'anno 2025, secondo il principio contabile di cui al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e ssmmii ;

9- di trasmettere il prospetto di cui all'allegato **"C"** alle OOSS della Dirigenza Area Sanità per l'avvio della contrattazione integrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del CCNL Dirigenza Area Sanità;

10 -di trasmettere la presente delibera al RPCT ai fini degli obblighi previsti dall'art. 21 del D.Lgs n. 33/2013.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è immediatamente efficace ed eseguibile.

Gli atti e prospetti richiamati e non materialmente allegati sono depositati presso l'Ufficio Organizzazione e Valorizzazione delle Risorse Umane, che ne curerà la loro conservazione.

L' INCARICATO DI FUNZIONE **Antonio Matturro**

IL DIRIGENTE

Donato Ramunno

Il presente atto è firmato con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo del presente sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DELIBERA

OGGETTO

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE Donato Ramunno 10/04/2025

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO Achille Palma 10/04/2025

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE Donato Ramunno 10/04/2025